



COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 05/06/2013 .

Oggetto: Prelievo e trattazione del punto n. 20 dell'o.d.g. avente ad oggetto: "Modifiche ed integrazioni del Regolamento Anagrafe Canina, controllo e tutela degli animali da affezione". -

SEDUTA DI PROSECUZIONE

L'anno duemilatredici addì cinque del mese di giugno nella solita sala delle adunanze, in seguito a regolare invito, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei seguenti

Consiglieri:

- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 1) Cumia Salvatore | 11) Puzzo Salvatore (1955) |
| 2) Zuccalà Calogero | 12) Ferrigno Angelo |
| 3) Ferrigno Fabrizio | 13) Puzzo Salvatore (1958) |
| 4) Lo Monaco Giuseppe | 14) Bevilacqua Salvatore |
| 5) La Pusata Michele | 15) Faraci Alessandro |
| 6) Di Dio Giovanni | 16) Patti Giovanni |
| 7) Cumia Liborio (assente) | 17) Siciliano Angelo |
| 8) Vetriolo Giuseppe | 18) Nicolosi Salvatore (assente) |
| 9) Spataro Salvatore | 19) Salvaggio Alessandro (assente) |
| 10) Ferrigno Giuseppe | 20) Paternò Angelo (assente) |

Presenti n.: 16

Assenti n.: 4

Ora:

Scrutatori: Cumia Salvatore

Di Dio Giovanni

Spataro Salvatore

Presiede il Signor Dott. Calogero Zuccalà .

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Carmelo Cunsolo .

Dato atto che il numero dei presenti è legale, a termine dell'art. 21 della L.R. 01.09.1993 n. 26, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Preliminarmente, **il Consigliere Vetriolo** propone il prelievo del punto n. 20 iscritto al presente O. d. G., avente ad oggetto: "Modifiche ed integrazioni del Regolamento dell'Anagrafe Canina. Controllo e tutela degli animali da affezione".

La proposta messa ai voti, per alzata e seduta, viene approvata all'unanimità da parte dei 16 consiglieri presenti e votanti.

Si allontanano i consiglieri Lo Monaco e La Pusata. Presenti: 14 consiglieri.

Indi, **il Presidente** invita il C. C. alla trattazione dell'argomento appena prelevato.

Esce il Consigliere Puzzo cl.58. Presenti: 13 consiglieri.

Chiede ed ottiene la parola **il Consigliere Vetriolo**, il quale propone di modificare il 2° comma dell'art. 8, come proposto dalla I Commissione con verbale n. 12 del 28/03/2013, nel seguente testo:

"E' assolutamente vietato tenere gli animali in spazi angusti, sporchi, con escrementi, privarli dell'acqua e del cibo necessario e, comunque, in abitazioni diverse da quelle di residenza".

Considerato che nessun consigliere chiede di intervenire, **il Presidente** pone ai voti la proposta di modifica avanzata dal Consigliere Vetriolo, che, messa ai voti, per alzata e seduta, da parte dei n. 13 consiglieri presenti e votanti, viene approvata all'unanimità.

Indi, **il Consigliere Vetriolo** propone di modificare il 3° comma dell'art. 8, come proposto dalla I Commissione con verbale n. 12 del 28/03/2013, nel seguente testo:

"E' assolutamente vietato tenere cani ed altri animali all'esterno della propria abitazione di residenza e, comunque, il numero dei cani da tenere non deve superare il numero di due".

La proposta di modifica avanzata dal Consigliere Vetriolo, messa ai voti per alzata e seduta, da parte dei n. 13 consiglieri presenti e votanti, viene approvata all'unanimità.

Infine, **il Consigliere Vetriolo** propone di apportare ulteriori modifiche al 5° comma dell'art. 8, come proposto dalla I Commissione con verbale n. 12 del 28/03/2013, nel seguente testo:

"E' assolutamente vietato tenere cani ed altri animali da affezione in terrazze, balconi, corti e cortili comuni e attigui ad altri edifici o segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento stesso di residenza".

La proposta di modifica avanzata dal Consigliere Vetriolo, messa ai voti per alzata e seduta, da parte dei n. 13 consiglieri presenti e votanti, viene approvata all'unanimità.

Indi, **il Presidente** pone ai voti del C.C. l'intero articolo 8 con le modifiche testé approvate.

La votazione, espressa per alzata e seduta da parte dei n. 13 consiglieri presenti e votanti, ottiene esito unanime favorevole.

Pertanto,

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta di deliberazione del C. C. avente ad oggetto: "Modifiche ed integrazioni del Regolamento dell'Anagrafe Canina. Controllo e tutela degli animali da affezione".

Visto il parere di regolarità tecnica del Responsabile del VI Settore, espresso ai sensi dell'art. 12 della L. R. 30/2000, in data 30/5/2013

Visto il verbale della I Commissione Consiliare n. 12 del 28/03/2013;

Visto l'O. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;

Visto lo Statuto Comunale;

Preso atto dell'esito della votazione;
All'unanimità dei presenti,

Delibera

di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Modifiche ed integrazioni del Regolamento dell'Anagrafe Canina. Controllo e tutela degli animali da affezione", con le modifiche sopra riportate nel testo che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e che sostituisce integralmente il regolamento già approvato con Deliberazione di C. C. n. 106 del 05/10/2011.

Successivamente, **il Consigliere Vetriolo** propone di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Consiglio Comunale

Udita la proposta avanzata dal Consigliere Vetriolo;
All'unanimità dei voti, espressi per alzata e seduta, dai 13 consiglieri presenti e votanti

Delibera

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Calogero Zuccalà

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Dott. Salvatore Cumia

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Carmelo Cunsolo

Publicato all'Albo Pretorio On Line di questo Comune in data _____ e per quindici giorni consecutivi.

Barrafranca,

IL SEGRETARIO GENERALE

IL MESSO COMUNALE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Barrafranca, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Comune di Barrafranca

Prov. di Enna

PARERI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L. R. N. 30/2000

Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale.

OGGETTO: *Modifiche ed integrazioni del Regolamento Anagrafe
Comune... controllo e tutela degli animali da affezione*

Parere di regolarità tecnica del Capo Settore interessato

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere *favorevole*

Barrafranca, *30/5/2013*

Il Capo Settore

[Signature]

Parere di regolarità contabile del Responsabile Servizio finanziario.

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere

Barrafranca, _____

Il Capo Settore Servizio di Ragioneria

.....

PARERE AI SENSI DELL'ART. 64 TER DELLO STATUTO
COMUNALE

Sotto il profilo della legittimità si esprime parere.....

Barrafranca, _____

Il Segretario

.....

Il sottoscritto Consigliere Comunale

Visto e richiamata la deliberazione n.106 del 05/10/2011, con la quale il C.C. approvava il Regolamento dell'Anagrafe Canina, controllo e tutela degli animali da affezione;

Rilevato che il predetto Regolamento in alcune sue parti non rispecchia i criteri di attualità per sopravvenute esigenze oggettive;

Considerato che la prima Commissione Consiliare, presieduta dal sottoscritto, ha affrontato, in fase di studio, la tematica predetta, apportando alcune modifiche ed integrazioni al Regolamento vigente;

Volendo concretizzare l'attività della Commissione;

Visti i verbali della I° Commissione Consiliare;


Visto il parere tecnico espresso a norma dell'art. 12 della Legge Regionale n.30/2000;

Visto lo Statuto Comunale ed in particolare l'art. 18 ;

Propone

al Consiglio Comunale di approvare le modifiche ed integrazioni al Regolamento dell' Anagrafe Canina, controllo e tutela degli animali da affezione, così come risulta dai verbali della I° Commissione Consiliare.

Il Consigliere Comunale
Giuseppe Vetriolo





COMUNE DI BARRAFRANCA

Regolamento dell'Anagrafe Canina, Controllo e Tutela degli Animali da affezione

Titolo I - PRINCIPI

Art. 1 - Profili istituzionali.

1. Il Comune di Barrafranca, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto, promuove il rispetto, la cura ed il diritto alla presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile di una morale biocentrica e dell'ambiente.
2. Il Comune di Barrafranca riconosce agli individui ed alle specie animali non umane il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed anche su proposta degli Organi di vigilanza può adottare provvedimenti per la loro tutela.
3. La città di Barrafranca, comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato anche al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi.
4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra umani e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.
5. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

Art. 2 - Valori etici e culturali.

1. Il Comune di Barrafranca, in base all'articolo 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali.
2. Il Comune di Barrafranca, opera affinché sia promosso nel sistema educativo ed informativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali, la conoscenza delle loro caratteristiche biologiche e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
3. Il Comune di Barrafranca, valorizza la tradizione e la cultura animalista della città ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto e alla difesa degli animali.

Art. 3 - Competenze del Comune.

1. Il Comune esercita la tutela degli animali presenti allo stato libero nel territorio comunale. Ai fini dell'esercizio della tutela il Comune è l'unico soggetto che esprime il consenso informato relativamente all'applicazione di terapie veterinarie nonché al ricorso all'autanasia per gli animali allo stato libero.

2. In applicazione della Legge 11 febbraio 1992 n. 157, il Comune esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
3. Al Comune, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Art. 4 - Tutela degli animali.

1. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al rispetto ed ai diritti degli animali ed alla promozione di iniziative per la sopravvivenza delle loro specie.
2. Il Comune, in base alla Legge 281/91 ed alla conseguente legge regionale, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna e persegue gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
3. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere l'effettività delle garanzie giuridiche poste dalla normativa vigente a tutela degli animali.

Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5 – Definizioni

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente Regolamento, si applica a tutte le specie di animali vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e detenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

Art. 6 - Ambito di applicazione.

1. Le norme di cui al presente Regolamento si applicano agli individui di tutte le specie animali che si trovano o dimorano, anche temporaneamente, nel territorio del Comune di Barrafranca.

Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7 - Obblighi dei detentori di animali.

1. Chi a qualunque titolo detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
2. Gli animali, di proprietà o detenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da un medico veterinario ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie, classi d'età, sesso, stato fisiologico e la razza alle quali appartengono.
4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
5. I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di un animale devono assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora dell'animale stesso.
6. Il competente Ufficio per la tutela degli animali promuove ed incentiva annualmente anche con l'aiuto dei Servizi Veterinari delle Aziende USL, dei veterinari liberi professionisti e della Polizia Municipale, campagne di sterilizzazione per i cani e gatti detenuti a qualsiasi

titolo ed i relativi adempimenti di iscrizione all'anagrafe canina e apposizione del sistema identificativo (microchip).

Art. 8 - Maltrattamento di animali.

Legge 20 luglio 2004, n.189 approvato dalla Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. E' **assolutamente** vietato tenere gli animali in spazi angusti, sporchi, con escrementi, privarli dell'acqua e del cibo necessario e, **comunque, in abitazioni diverse da quelle di residenza.**
3. E' **assolutamente** vietato tenere cani ed altri animali all'esterno **della propria abitazione di residenza e, comunque, il numero dei cani da tenere non deve superare il numero di due.**
4. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali intraspecifici ed interspecifici tipici della loro specie.
5. E' **assolutamente** vietato tenere **cani ed altri animali da affezione** in terrazze, balconi, **corti e cortili comuni e attigui ad altri edifici** o segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento **stesso di residenza.**
6. E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario.
7. E' vietato detenere permanentemente animali in gabbie ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli, piccoli roditori e di quelli detenuti nel Bioparco.
8. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica; è altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
9. E' vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche.
10. E' vietato utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
11. E' vietato colorare in qualsiasi modo gli animali tranne come sistema di marcaggi temporanei con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti.
12. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
13. E' vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento siano essi a trazione meccanica, animale o a mano.
14. E' vietato esporre animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo. L'effettuazione di giochi pirotecnici all'interno o in prossimità di aree verdi deve essere comunicata in anticipo al competente Ufficio comunale per la tutela degli animali al fine di escludere possibili danni agli animali.
15. E' vietato lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione al sole dal mese di aprile al mese di ottobre compreso di ogni anno; è altresì vietato lasciare soli animali chiusi, in autoveicoli e/o rimorchi permanentemente anche se all'ombra e con i finestrini aperti. E' altresì vietato trasportare animali in carrelli chiusi.
16. E' vietato non garantire agli animali detenuti a qualsiasi titolo l'alternanza naturale del giorno e della notte salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilirne la data d'inizio e fine del trattamento;

17. E' vietato trasportare o porre animali nel baule dell'autovettura, anche se ferma, quando questo è separato o non è tutt'uno con l'abitacolo; il divieto vale anche se il portellone posteriore è parzialmente aperto o sono stati predisposti areatori;
18. E' vietato mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta e il rigirarsi su se stessi, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e fine del trattamento;
19. E' vietato stabulare animali in gabbie con la pavimentazione in rete, tale precetto non si applica a quelle gabbie che hanno una pavimentazione di almeno il 50% della superficie piena o laddove la pavimentazione venga considerata comunque soddisfacente per assicurare il benessere agli animali;
20. E' vietato mettere gatti alla catena o portarli al guinzaglio al collo, lasciarli chiusi in gabbie per più di sei ore salvo motivata disposizione scritta del medico veterinario che ha l'obbligo di indicare la data d'inizio e fine del trattamento;
21. E' vietato mantenere animali selvatici o esotici alla catena, permanentemente legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo, questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere una per soggetto;
22. E' fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre per quanto possibile le condizioni climatiche, fisiche ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura ottimali per evitare stress psico-fisico, e di non condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
23. E' vietata la detenzione, il commercio e l'immissione in natura su tutto il territorio comunale di animali alloctoni ad eccezione dei centri autorizzati in base a leggi nazionali e regionali e del Bioparco. Tale eccezione ai soli fini della detenzione temporanea si applica anche ai privati per il solo fine del primo soccorso.
24. E' vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata da un medico veterinario e per quelli degli enti autorizzati dal competente Ufficio comunale per la tutela degli animali. Tale dichiarazione in copia deve essere inviata al competente Ufficio per la tutela degli animali con l'indicazione dei rivenditori dove si acquistano od ottengono a qualsiasi titolo gli animali per l'alimentazione.
25. Se non per motivi di tutela degli stessi animali e salvo quanto previsto dal Regolamento d'Igiene, è vietato fissare un numero massimo di animali domestici detenibili in abitazioni, è vietato impedire ai proprietari o detentori di animali domestici di tenerli nella propria abitazione. L'accesso degli animali domestici all'ascensore condominiale deve essere disciplinato dal Regolamento di condominio ove esistente.
26. E' vietato l'allevamento di animali al fine di ottenere pellicce.
27. E' vietata la vendita, la detenzione e l'uso di collari che provocano scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale.
28. E' vietato l'uso per i cani di collari a strangolo con spuntoni, di museruole "stringi bocca", salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario "o da un educatore cinofilo iscritto all'Albo regionale degli esperti di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 3 settembre 2004, n.847, che ne attesti la necessità. Il certificato, in originale, dovrà prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l'animale.
29. E' vietato per qualsiasi ragione scagliare pietre o corpi contundenti contro cani o animali provocandone lesioni o stimolandone l'aggressività.
30. Ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione ETS n.125 del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia è fatto divieto di tagliare o modificare code ed orecchie di animali domestici, tagliare la prima falange del dito dei gatti, operare la devocalizzazione.

31. E' vietato l'uso, la detenzione e la vendita di colle per catturare mammiferi, rettili, anfibi ed uccelli.
32. E' vietato l'uso di macchine per il lavaggio o l'asciugatura di animali che non consentono all'animale una respirazione esterna alle macchine stesse.

Art. 9 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica.

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della protezione della fauna selvatica, della pesca e delle normative sanitarie.
2. Sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie e qualsiasi prelievo operato dai soggetti autorizzati dalla normativa regionale deve essere comunicato in anticipo al competente Ufficio per la tutela degli animali
3. La pulizia di fontane pubbliche, degli alvei dei laghetti artificiali o naturali e dei corsi d'acqua, con presenza di mammiferi, uccelli, rettili o anfibi, dovrà sempre avvenire comunicando tale intenzione in anticipo alla data d'inizio dei lavori al competente Ufficio per la tutela degli animali per i necessari eventuali controlli che escludano danni agli animali.

Art. 10 - Abbandono di animali.

1. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. Chiunque sia stato sanzionato per abbandono di un animale o per maltrattamento non può detenere animali a qualsiasi titolo.
3. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero o Istituti scientifici autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 11 - Avvelenamento di animali.

1. Su tutto il territorio comunale, ad eccezione delle abitazioni private, è proibito a chiunque, in osservanza alla normativa vigente per l'esercizio della caccia ed alle relative sanzioni e fatte salve eventuali responsabilità penali, detenere, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo, di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali e con pubblicizzazione delle stesse tramite avvisi scritti da diffondere nelle zone interessate. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, lo segnala oltre che ai soggetti previsti dalla legge all'Ufficio comunale competente per la tutela degli animali indicando, ove possibile, specie e numero degli animali, la sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
2. L'Ufficio competente per la tutela degli animali determinerà proposte di tempi e modalità di sospensione delle attività svolte nell'area interessata e solleciterà la bonifica del terreno e/o

luogo interessato dall'avvelenamento, che dovrà essere segnalato con apposita cartellonistica per il periodo ritenuto necessario.

**Art. 12 -
Attraversamento di animali, barriere anti attraversamento,
sottopassaggi e cartellonistica, cantieri.**

1. Nelle zone sedi di attraversamento, in superficie o sotterraneo, l'Ufficio competente per la tutela degli animali propone l'installazione di apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali.
2. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza anche temporanea di animali domestici o selvatici, devono prevedere, in fase di progettazione, un'idonea collocazione temporanea e/o permanente per gli animali domestici e forme di tutela diretta per gli animali selvatici e darne comunicazione all'Ufficio competente per la tutela degli animali almeno sessanta giorni prima dall'inizio previsto dai lavori. A tal fine l'Ufficio competente per la tutela degli animali potrà far modificare le indicazioni e collaborerà con le associazioni di volontariato presenti sul territorio per l'individuazione entro sessanta giorni dei siti in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse.
3. Tale collocazione di norma deve essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà altresì essere consentita alle gattare/i di cui all'articolo 37 comma 3, od in alternativa a persona incaricata dall'Ufficio competente per la tutela degli animali, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare tali animali.
4. Al termine dei lavori gli animali, anche previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno se possibile essere reimmessi sul territorio loro di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza e comunque assicurando agli animali un adeguato rispetto del benessere.
5. Ai fini dello sviluppo di una maggiore e migliore conoscenza ed il rispetto delle esigenze biologiche, la presenza anche temporanea di animali in aree pubbliche come giardini, ville storiche e parchi deve essere segnalata dal Comune con apposita cartellonistica indicando specie, caratteristiche etologiche, comportamenti umani da favorire e da evitare, eventuali divieti normativi in vigore.

Art. 13 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico.

1. E' consentito l'accesso degli animali domestici su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Barrafranca secondo le modalità e con i limiti di cui al presente articolo.
2. Per i cani sui mezzi di trasporto è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola, per i gatti è obbligatorio il trasportino. La salita sui mezzi è concessa dalla porta anteriore.
3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà posizionarsi in prossimità del conducente ed aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico cani di grande taglia ed animali appartenenti a specie selvatiche, ad eccezione di quelli oggetto di primo soccorso.
5. Temporanei esoneri per le previsioni del presente articolo possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

Art. 14 - Divieto di accattonaggio con animali.

1. E' fatto assoluto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.
2. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, gli animali di cui al comma 1 saranno sottoposti a confisca.

Art. 15 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento. E' altresì vietata la cessione a qualsiasi titolo di animali in luoghi pubblici e cani non iscritti all'anagrafe canina.
2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte all'Albo regionale del volontariato nella sezione animali o ambiente) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione in iniziative preventivamente comunicate all'Ufficio competente per la tutela degli animali.

Art. 16 - Divieti e regolamentazione di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali.

1. Nelle more dell'approvazione di legge regionale, è vietata su tutto il territorio qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche. Il divieto di cui sopra si applica a fiere, mostre di animali, esposizioni, concorsi, sagre, manifestazioni itineranti, spettacoli in strada ad eccezione di quelle senza fine di lucro autorizzate previo parere dell'Ufficio competente U.D.A. per la tutela degli animali.
2. E' vietata altresì qualsiasi forma di addestramento di animali finalizzata alle attività di cui al presente articolo.
3. E' vietato l'impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico per esercizi commerciali, mostre e circhi.
4. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la sospensione immediata dell'attività e quindi definitiva, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.
5. L'utilizzo di animali per riprese di cinema, tv, pubblicità, deve essere preventivamente comunicato, specificando modalità, condizioni di impiego e provenienza degli animali, all'Ufficio comunale competente per la tutela degli animali che potrà stabilire di volta in volta in maniera specifica le modalità di tutela dei soggetti che si intendono impiegare fra le quali la presenza sul luogo delle riprese di un proprio delegato al controllo.
6. Il Comune è anche promotore nell'organizzazione di fiere e sagre tradizionali con animali; e per favorire attività didattiche per progetti nelle scuole di ogni ordine e grado, con incontri nella:
 - Comunicazione animale
 - Storia del cane di utilità e di lavoro
 - Interazione uomo - cane
 - Dimostrazioni di unità cinofile da soccorso.

Il comune sviluppa anche, in collaborazione con le varie categorie di associazioni e veterinarie e USL, progetti atti ad interventi di Primo Soccorso Veterinario.

Il personale U.D.A., composto da uomini interni ed esterni all'amministrazione comunale, svolgerà durante il proprio servizio un corso di formazione per conseguire idonea qualifica di "Animal Handilg e Control" e un corso di primo soccorso veterinario.

Art. 17 - Smarrimento-Rinvenimento-Affido

1. In caso di smarrimento di un animale il detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia entro 48 ore alla Polizia Municipale che lo comunicherà al Servizio veterinario Azienda USL competente per territorio.
2. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti o abbandonati è tenuto a comunicarlo senza ritardo al Servizio veterinario Azienda USL competente per territorio ed al competente Ufficio comunale per la tutela degli animali.
3. Chiunque rinvenga animali feriti è tenuto a comunicare il loro rinvenimento al Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio ed al competente Ufficio comunale per la tutela degli animali. Per quanto riguarda i selvatici la comunicazione va effettuata ai Centri di Recupero autorizzati dalla Provincia.
4. In caso di rinvenimento di un animale, il cittadino, per quanto possibile, può effettuare la messa in sicurezza dell'animale stesso. Il primo soccorso può essere svolto solo da personale comunale, da medici veterinari o da volontari qualificati delle associazioni che a tal fine possono utilizzare anche mezzi o strutture proprie al fine di garantire il buon esito dell'intervento.
5. Gli animali non possono essere dati in adozione, anche temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per abbandono, maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali. Tale dichiarazione avverrà tramite autocertificazione.

Art. 18 - Fuga, cattura, uccisione di animali

1. La fuga di un animale pericoloso dovrà essere immediatamente segnalata al Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio, all'Ufficio competente per la tutela degli animali ed alle Forze dell'Ordine. Qualora l'animale non possa essere catturato con i normali metodi di contenimento, l'Azienda USL può richiedere l'intervento di veterinari specificatamente autorizzati alla detenzione ed all'utilizzo di strumenti di narcosi a distanza.
2. Solo quando è minacciata gravemente la pubblica incolumità e si dovrà procedere all'abbattimento dell'animale, tale decisione dovrà essere presa ove le esigenze di sicurezza lo permettano consultando l'Ufficio competente per la tutela degli animali. La soppressione degli animali, detenuti in canili o di proprietà è consentita esclusivamente se gravemente malati e non più curabili o di comprovata pericolosità, con attestazione del veterinario che la effettua con metodi eutanasi e con trasmissione del certificato di morte al Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio ed all'Ufficio competente per la tutela degli animali con specificazione delle cause che hanno portato alla decisione.
3. La soppressione di cani e gatti ospitati presso i canili municipale o convenzionati con il Comune di Barrafranca potrà avvenire soltanto se gravemente malati e non più curabili o di comprovata pericolosità e soltanto previo benessere dell'Ufficio competente per la tutela degli animali.
4. E' severamente vietato l'uso di esche, trappole o bocconi avvelenati per uccidere i cani dovute a cause di fobie o puro divertimento.

Art. 19 - Pet therapy

1. Il Comune di Barrafranca promuove nel suo territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali.
2. A condurre le attività dovranno essere persone che dimostrino di aver conseguito titolo di studio confacente allo scopo.
3. La cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere conseguita a danno della salute e dell'integrità degli animali.
4. Quanti vogliono avviare o gestiscono attività di pet therapy dovranno presentare comunicazione all'Ufficio competente per la tutela degli animali che farà conoscere queste disposizioni e vigilerà sulla loro applicazione.
5. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (AAA) e di terapie assistite dagli animali (TAA) è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.
6. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di AAA e di TAA. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.
7. Gli animali impiegati in programmi di AAA e di TAA sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego da parte del medico veterinario, in collaborazione con l'addestratore. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico sono esclusi dai programmi di AAA e TAA e fatti adottare. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di associazioni e privati escludendo esplicitamente la possibilità di macellazione per quelli utilizzati a fini alimentari.
8. Gli animali impiegati in programmi di AAA e TAA devono provenire da canili e rifugi pubblici e privati gestiti da Onlus o da allevamenti per fini alimentari o da maneggi o essere di proprietà delle persone di cui al precedente comma 2.

Art. 20 - Allevamento, esposizione e cessione a qualsiasi titolo di animali.

1. Le manifestazioni pubbliche che coinvolgono animali sono soggette ad autorizzazione sentito il parere dell'Ufficio competente per la tutela degli animali in relazione al benessere degli animali che si prevede di utilizzare e per i quali gli organizzatori faranno richiesta almeno trenta giorni prima dell'evento, specificando il nominativo del medico veterinario responsabile dell'assistenza zoiatrica presente per tutta la durata della manifestazione, elenco, origine e proprietari di tutti gli animali.
2. E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di vendita di animali da compagnia di esporre animali dalle vetrine o all'esterno del punto vendita (vedi emendamento LAV).
 - a. Le sanzioni vanno da 500 a 3.000 euro.
3. Gli animali detenuti all'interno dell'esercizio commerciale per il tempo ritenuto necessario, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti regolarmente a seconda della specie di acqua e di cibo.
4. Sono consentite le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita diretta o indiretta di animali.
5. La vendita degli animali negli esercizi commerciali o privati devono avvenire nel rispetto delle disposizioni stabilite all'articolo 7, al fine di evitare situazioni di stress o di sovraffollamento.
6. E' consentita la vendita o la donazione tra privati nel rispetto delle disposizioni stabilite all'articolo 7.

7. Gli esercizi commerciali devono osservare le disposizioni relative alle dimensioni minime delle gabbie dei volatili e degli acquari e quelle inerenti la detenzione degli animali stessi fissate dal presente Regolamento.
8. Con Determinazione Dirigenziale dell'Ufficio competente per la tutela degli animali potranno essere dettate ulteriori specifiche disposizioni relative alle caratteristiche ed alle dimensioni di gabbie, teche, e recinti nei quali vengono custoditi ed esposti gli animali negli esercizi commerciali.
9. Copia conforme dei registri di carico e scarico degli animali previsti dalle normative nazionali e locali per le attività commerciali, nonché una dichiarazione sulla sorte degli animali invenduti, dovranno essere consegnati dagli esercenti all' Ufficio competente per la tutela degli animali del Comune con cadenza trimestrale.
10. Non potranno essere effettuate vendite e cessioni a qualsiasi titolo di animali a minori di anni 18.
11. L'attivazione degli impianti gestiti da privati per l'allevamento, l'addestramento, il commercio o la custodia di animali deve ottenere il parere dell'Ufficio competente per la tutela degli animali ai fini di poter assicurare condizioni di benessere degli animali.
12. La vendita, la cessione a qualsiasi titolo o l'affidamento di cani e gatti può avvenire solo dopo i due mesi di vita, in allevamenti autorizzati, negli esercizi commerciali a norma di legge e nel canile comunale, nei canili convenzionati e in quelli privati previo rilascio all'acquirente, quindi al nuovo proprietario, di un certificato veterinario di buona salute e di almeno una copia di pubblicazione sulle necessità etologiche dell'animale in questione ed informazioni scritte sugli obblighi di leggi e regolamenti.
13. E' vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività.
14. Allevatore professionale: Attività regolamentata dalla Legge 349/93:
 - a. L'art. 1 della legge definisce l'attività cinotecnica un'attività volta all'allevamento, selezione e addestramento delle razze canine;
 - b. L'art. 2 definisce tale attività come imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche "non agricole" svolte dal medesimo soggetto;
 - c. Devono necessariamente avere la presenza congiunta di almeno cinque fattrici e la produzione annuale di almeno trenta cuccioli;
 - d. È soggetto ai vincoli del R.E.A. (repertorio economico amministrativo) e al registro degli allevatori all'art. 7 lett. a) del disciplinare del libro genealogico del cane di razza, nonché iscritto alla C.C.I.A.A. (camera di commercio) e a licenza;
 - e. TIPO DI AUTORIZZAZIONE: Autorizzazione detenzione animali;
 - f. ORGANISMO: Anagrafe canina presso l'Unità Ambiente del Comune;
 - g. LEGISLAZIONE: Legge 23/08/1993 n.349 - D.M. Politiche Agricole 28.1.1994 - Regolamenti comunali;
 - h. Trattasi di attività agricola per cui occorre specificare il luogo di detenzione degli animali. Vedere anche le disposizioni dell'ENCI;
 - i. Sono iscritti all'anagrafe canina e tatuati/microchippati;
 - j. Con approfondimento al regolamento comunale d'igiene, dove necessita autorizzazione sanitaria, viene applicato il medesimo articolo (14.) anche per gli allevamenti domestici di:
 1. polli, piccioni, conigli;
 2. stalle di sosta di animali in genere;
 3. stalle di bovini, suini, ovini;
 4. cavalli, maneggi, scuderie.

Nota:

L'Attività di commercio e/o allevamento di animali professionale da compagnia è soggetta al rilascio di apposita Autorizzazione da richiedere al Settore Attività Produttive del Comune nel quale si intende insediare l'esercizio.

Essendo una tipologia di attività con particolari criticità, è soggetta, oltre che al rilascio della suddetta Autorizzazione, a limitazioni specifiche sia per quanto riguarda gli esemplari sia per le strutture nelle quali vengono ricoverati.

Ad esempio si evidenzia che le dimensioni dei box che ospitano cani nelle strutture utilizzate per le attività connesse sia al commercio che all' allevamento, devono essere conformi a requisiti minimi indicati dal presente regolamento o dalla Regione.

L'autorizzazione è rilasciata dal Settore Attività Produttive del Comune, previo parere favorevole del Servizio Veterinario della Azienda USL.

La documentazione da presentare comprende:

Per il rilascio dell' Autorizzazione amministrativa

- Domanda e relazione AUSL (con relativi allegati)

Se lo scarico dei reflui è sprovvisto di autorizzazione o necessita di modifiche:

- Domanda di Autorizzazione Unica

- Richiesta di autorizzazione allo scarico dei reflui (e relativi allegati)

(in caso di semplice voltura di autorizzazione esistente NON deve essere presentato il modello di Domanda Unica)

Dovrà inoltre essere in possesso di:

- qualifica professionale di Responsabili di strutture di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali da compagnia;

- certificato di conformità edilizia e agibilità dei fabbricati.

15. Allevatore Amatoriale di cani per autoconsumo domestico e/o hobbistico:

a. Trattasi di addestramento e produzione di cucciolata occasionale e privata, quindi non di imprenditore agricolo.

b. L'allevamento detiene un numero inferiore a 5 fattrici e che annualmente produce un numero di cuccioli inferiore alle trenta unità o nessuna.

c. Fa selezione di razza e cede o vende i suoi cuccioli a privati: non è tenuto all'iscrizione alla CCIA e nemmeno al registro IVA o a licenza;

d. Non è soggetto ai vincoli del R.E.A. (repertorio economico amministrativo) e al registro degli allevatori all'art. 7 lett. a) del disciplinare del libro genealogico del cane di razza, nonché iscritto alla C.C.I.A.A. (camera di commercio).

e. Deve sostenere le spese mediche necessarie alla cura e al benessere dell'animale e al suo fabbisogno giornaliero ed affettivo, nonché all'igiene.

f. I cani in proprio possesso devono essere tutti registrati all'anagrafe canina, i cui dati sono trattati in un archivio telematico dall'Az. USL 4 di Enna, in conformità alla legge 675/96.

g. Non trattandosi di attività agricola, per cui non occorre specificare il luogo di detenzione degli animali. Vedi disposizione dell'ENCI.

h. Obbligo di microchip.

i. In presenza (vendita) di un risultato gestionale positivo congruo, il reddito va dichiarato come "attività commerciale non esercitata abitualmente" ed è costituito dall'ammontare percepito meno le spese specificatamente inerenti. (art. 81 e 85 del DPR 22.12.1986 n. 917).

j. E' obbligato (dipende dal numero di cani) a dichiararlo ed eventualmente iscriversi al Registro ALLEVATORI AUSL avendo anche la loro autorizzazione sanitaria. Si veda anche il D.M. 28 gennaio 1994 (Gazz. Uff. 18 febbraio 1994, n. 40) art. un.

Art. 21 - Macellazione degli animali.

La macellazione a domicilio dei bovini, suini, ovi – caprini per uso privato familiare è vietata ai sensi delle leggi vigenti. È fatto divieto di macellare animali nelle "fattorie didattiche" durante le visite dei minorenni.

Art. 22 - Inumazione di animali.

1. Oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati di animali deceduti è consentito al proprietario il sotterramento di animali da compagnia, previo consenso in terreni privati allo scopo e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili agli umani ed agli animali ai sensi del Regolamento CEE n.1774/2002 con autorizzazione del Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio.
2. Il Comune di Barrafranca può concedere anche ai sensi della normativa regionale vigente appositi terreni recintati in comodato finalizzati a diventare cimiteri per cani, gatti ed altri animali.

Art. 23 - Destinazione di cibo per animali

1. Anche ai sensi del Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, come modificato dalla Legge n. 179 del 31 luglio 2002 "Disposizioni in materia ambientale", le associazioni animaliste regolarmente iscritte all'Albo regionale e i privati cittadini che gestiscono strutture di ricovero per animali d'affezione e colonie feline possono rivolgersi alle mense di amministrazioni pubbliche e aziende private e ad esercizi commerciali per il prelievo dei residui e delle eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, di generi alimentari non consumati, da destinare all'alimentazione degli animali ospitati nelle suddette strutture ed in colonie feline.

Art. 24 - Scelte alimentari

1. Nelle mense direttamente o indirettamente gestite dal Comune di Barrafranca viene garantita, a chiunque ne faccia espressa dichiarazione scritta, la possibilità di optare per un menù vegetariano (nessun prodotto derivante dall'uccisione di animali, uova da allevamento all'aperto) oppure (nessun prodotto di origine animale).

Art. 25 - Associazioni animaliste e zoofile

1. Le Associazioni animaliste e le associazioni zoofile iscritte negli elenchi ambiente o sanità del Registro regionale del volontariato e di protezione civile, nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale.

A tal fine:

- a) possono gestire in convenzione, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
 - b) collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente Regolamento;
 - c) richiedere sovvenzioni e contributi a enti comunali e privati per la loro gestione.
 - d) richiedere per la propria funzione l'utilizzo di appezzamenti terrieri non utilizzati a enti comunali e privati.
2. Il Comune promuove lo sviluppo dell'associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento, attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali e la messa a disposizione delle proprie risorse logistiche.

Titolo IV – CANI

Art. 26 - Attività motoria e rapporti sociali.

1. Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria. I cani custoditi in appartamento, in box o recinto con spazio all'aperto devono poter effettuare regolari uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore da quella minima richiesta dal successivo articolo.
2. Ove sia custodito almeno un cane in abitazioni con giardino è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalare la presenza con almeno un cartello ben visibile, collocato al limite esterno della proprietà in prossimità dell'ingresso.
3. Ogni canile o rifugio pubblico o privato deve disporre di un'adeguata area di sgambamento per i cani, da usare con regolarità per ogni cane detenuto.
4. Al fine di tutelarne il benessere, in deroga agli articoli del Regolamento di Polizia Urbana, è consentito far abbeverare animali domestici o attingere acqua per lo stesso fine, dalle fontane pubbliche o simili.

Art. 27 - Divieto di detenzione a catena.

1. E' vietato detenere cani legati o a catena. E' permesso, per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell'arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno 4 metri. Per cani detenuti in abitazioni estive, e per un periodo non superiore alle 12 ore, la catena dovrà essere di almeno 4 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 4 e di altezza metri 2 dal terreno; in entrambi i casi la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.

Art. 28 - Dimensioni dei recinti.

1. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 15; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6.
2. Per i cani custoditi in box la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 7 per cane. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 4.

Art. 29 - Guinzaglio e museruola

1. I cani di proprietà circolanti nelle vie ed in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico ed altri animali, nonché nei luoghi in comune degli edifici in condominio o case o ville, sono condotti con guinzaglio, estensibile o non estensibile, o con museruola. I soggetti di indole aggressiva sono condotti con entrambe i dispositivi.
2. Nei luoghi aperti dove non sono presenti altre persone o animali e nelle aree appositamente attrezzate i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità civile e penale del proprietario e del detentore. I cani di indole aggressiva sono comunque condotti con guinzaglio e museruola.
3. I cani possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola anche entro i limiti dei luoghi privati della propria abitazione/proprietà purché non aperti al pubblico e purché detti luoghi siano opportunamente recintati, in modo da non consentirne l'uscita sul luogo pubblico; eccetto quando trattandosi di cani usati per la caccia o da pastore (gregge di bestiame), sono utilizzati per lo scopo, quando sono utilizzati dalle Forze dell'ordine, dalle Forze Armate, per il

salvataggio in acqua, in emergenza per calamità naturali e quelli che partecipano a programmi di pet-therapy.

4. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.
5. Per le razze particolarmente aggressive indicate dal Ministero della Salute, è fatto obbligo di conduzione a guinzaglio e con museruola. Per le restante razze l'obbligo decade.

Art. 29/1- Ordinanza Contingibile Ed Urgente Concernente La Tutela Dell'incolumità Pubblica Dall'aggressione Dei Cani – Ministero Del Lavoro, Della Salute E Delle Politiche Sociali Ordinanza 3 Marzo 2009 (Gu N. 68 Del 23-3-2009).

Art. 1.

1. Il proprietario di un cane e' sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.

2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprieta' ne assume la responsabilita' per il relativo periodo.

3. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:

a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;

b) portare con se' una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumita' di persone o animali o su richiesta delle Autorita' competenti;

c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;

d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonche' sulle norme in vigore;

e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

4. Vengono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani con rilascio di specifica attestazione denominata patentino. Detti percorsi sono organizzati da parte dei comuni congiuntamente con le aziende sanitarie locali, in collaborazione con gli ordini professionali dei medici veterinari, le facolta' di medicina veterinaria, le associazioni veterinarie e le associazioni di protezione degli animali.

5. Il medico veterinario libero professionista informa i proprietari di cani in merito alla disponibilita' di percorsi formativi e, nell'interesse della salute pubblica, segnala ai servizi veterinari della ASL la presenza, tra i suoi assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale, in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell'incolumita' pubblica.

6. I comuni in collaborazione con i servizi veterinari, sulla base dell'anagrafe canina regionale decidono, nell'ambito del loro compito di tutela dell'incolumita' pubblica, quali proprietari di cani hanno l'obbligo di svolgere i percorsi formativi. Le spese riguardanti i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.

7. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con proprio decreto, emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, stabilisce i criteri e le linee guida per la programmazione dei corsi di cui al comma 4.

Art. 2.

1. Sono vietati:

a) l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressivita';

b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressivita';

c) la sottoposizione di cani a doping, cosi' come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;

d) gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a:

1) recisione delle corde vocali;

2) taglio delle orecchie;

3) taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio

della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell'animale;

e) la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d).

2. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti.

3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale.

4. È fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccogliergli le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.

Art. 3.

1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 «Regolamento di Polizia veterinaria», a seguito di morsicatura od aggressione i Servizi veterinari sono tenuti ad attivare un percorso mirato all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della corretta gestione da parte del proprietario.

2. I Servizi veterinari, nel caso di rilevazione di rischio potenziale elevato, in base alla gravità delle eventuali lesioni provocate a persone, animali o cose, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di un intervento terapeutico comportamentale da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.

3. I Servizi veterinari devono tenere un registro aggiornato dei cani identificati ai sensi del comma 2.

4. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3 provvedono a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola al cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.

Art. 4.

1. È vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi dell'art. 3, comma 3:

a) ai delinquenti abituali o per tendenza;

b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;

c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;

d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;

e) ai minori di 18 anni, agli interdetti ed agli inabili per infermità di mente.

Art. 5.

1. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del fuoco.

2. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, lettere a) e b) e all'art. 2, comma 4 non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.

3. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, lettere a) e b) non si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle regioni o dai comuni.

Art. 29/2 - Nuove Norme del codice della strada 2009 - Materia leggi sui cani

Diventa obbligatorio soccorrere animali feriti in incidenti stradali: sarà obbligatorio soccorrere animali feriti in incidenti stradali <<la Camera dei Deputati ha approvato, l'emend.(Pdl), alla Proposta di legge di modifica del Codice della Strada, in materia di soccorso animali incidentati. L'investitore di un animale domestico o da lavoro è obbligato a fermarsi, soccorrerlo e chiamare un veterinario. Sanzioni per omissione di soccorso da € 78 a 1559>>.

Art. 30 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche, luoghi privati.

1. Ai cani muniti di guinzaglio estensibile o non estensibile o museruola accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi ad eccezione di quelli dove sia espressamente vietato

- previo parere vincolante del competente Ufficio per la tutela degli animali mediante apposita segnaletica che riporti l'indicazione dell'area verde accessibile ai cani più vicina.
2. Nei luoghi aperti, terreni liberi da recinzione o con passo, dove non è presente il pubblico ed altri animali e nelle aree appositamente attrezzate i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore. I cani di indole aggressiva sono comunque condotti con guinzaglio e museruola.
 3. E' vietato l'accesso ai cani nel raggio di cento metri dalle aree destinate e attrezzate ad aree giochi per bambini.

Art. 31 - Aree e percorsi destinati ai cani.

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, sono individuati, autorizzati e realizzati dall'Ufficio competente per la tutela degli animali, ove possibile, mediante appositi cartelli e delimitazioni fisiche, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle strutture presenti.
3. Negli spazi a loro non destinati, i cani dovranno muoversi con guinzaglio (se riconosciuto aggressivo o per la sola sicurezza con museruola), sotto la responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle strutture presenti.

Art. 31 Bis – Elenco della vecchia lista, a titolo informativo e precauzionale, di cani mordaci.

A titolo informativo e di prevenzione, per poter riconoscere i vari soggetti canini, si informa che: obblighi e divieti previsti dall'Ordinanza urgente del Ministro della Salute Girolamo Sirchia dopo il 1 aprile 2009 "per la tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi", si applicano, come previsto all'articolo 1, ai cani pit-bull e alle razze canine appartenenti ai gruppo 1 e 2 della classificazione internazionale disponibile in Italia nel sito dell'Ente nazionale della cinofilia italiana (Enci) e riconosciuta dalla Federazione cinologica internazionale (Fci).

Essi sono cani che rientrano in un comportamento spontaneo e naturale nel voler primeggiare su persone e animali, imponendosi mordendo talloni, caviglie, braccia o gambe di persone. Ciò succede in quelle razze di animali che possiedono un carattere solitamente calmo e viene a trovarsi per qualsiasi motivo ad essere eccessivamente stimolato o ipereccitato:

Alcune razze di rilievo...

- | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|---|
| a) Terrier di tipo bull: | - Bullmastiff | - Colley barbu, Collie barbudo |
| - Bull Terrier | - Mastino napoletano | - Pastori belga (Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren) |
| - Staffordshire Bull Terrier | - Tosa Inu | - Pastore olandese |
| - American Staffordshire Terrier | - Cane Corso | - Pastore della Beauce |
| - American pit bull | - Cane pastore del Caucaso | - Komondor |
| | - Cane pastore della Ciarplanina | - Pastore dei Tatra |
| b) Molossoidi: | - Cane pastore dell'Asia centrale | - Pastore della Russia meridionale |
| - Rottweiler | - Mastino del Tibet | |
| - Dogo argentino | | |
| - Alano (Deutsche Dogge) | c) Cani da pastore: | d) Altre razze: |
| - Dogue de Bordeaux | - Border Collie | - Dobermann |

Nonostante la lista sia decaduta e poiché non è possibile stabilire il rischio di una maggiore aggressività di un cane sulla base dell'appartenenza ad una razza o ai suoi incroci, il cittadino è tenuto a seguire le linee guida della **Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.** Vedi Art. 29/1

Art. 32 - Accesso negli esercizi pubblici (bar, ristoranti, negozi).

1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Barrafranca.
2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.
3. Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi che inviano comunicazione all'Ufficio competente per la tutela degli animali. E'obbligo di esporre idoneo cartello.

Art. 33 - Cani Liberi Accuditi

Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, si adoperano per la cura ed il sostentamento di cani liberi e promuove periodici corsi di informazione in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria USL competente per territorio e le Associazioni di volontariato e animalista.

1. Quale strumento alternativo per la lotta al fenomeno del randagismo e per evitare la reclusione a vita nei canili ed al loro barbaro abbattimento, ai sensi della Circolare del Ministro della Sanità 14 Maggio 2001 n. 5, il Comune di Barrafranca riconosce e promuove la figura del "Cane Libero Accudito".
2. Gli Enti comunali o a qualsiasi titolo, le associazioni, le associazioni animaliste, o i privati cittadini che abitualmente si prendono cura dei cani che vorrebbero far riconoscere come cani liberi accuditi, propongono all'Ufficio competente per la tutela degli animali e/o alle associazioni animaliste ed al Servizio veterinario della Azienda USL territorialmente competente per il parere tecnico il riconoscimento dei singoli cani, dei quali assumono l'onere della gestione volto a garantire all'animale i parametri minimi di sostentamento dei cani ed il loro benessere fisico e psichico ed affettivo.
3. I cani liberi accuditi (in possesso ad enti a qualsiasi titolo, associazioni o privati o tutori) devono essere vaccinati e/o sterilizzati gratuitamente dal Servizio veterinario della Azienda USL territorialmente competente, o da un medico veterinario libero professionista convenzionato con il Servizio Veterinario della Azienda USL territorialmente competente o da un medico veterinario indicato dalle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali regolarmente iscritte all'Albo regionale.
4. I cani liberi accuditi, dopo vaccinazioni e/o sterilizzazioni, devono essere iscritti all'anagrafe canina, muniti di microchip a nome dell'associazione animalista di riferimento o del privato cittadino o del competente Ufficio comunale per la tutela degli animali e portare una medaglietta ben visibile dove devono essere indicati chiaramente la dicitura "Cane Libero Accudito", recapito telefonico e dati del privato cittadino che abitualmente si prende cura dell'animale (tutore legittimo).
5. I cani liberi accuditi sono reimmessi sul territorio e sono seguiti a titolo gratuito, per quanto di competenza, dal Servizio Veterinario Azienda USL competente per territorio, o da un medico veterinario libero professionista convenzionato con il Servizio Veterinario della Azienda USL territorialmente competente o da un medico veterinario indicato dalle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali regolarmente iscritte all'Albo regionale e dall'Ufficio comunale competente per la tutela degli animali.

6. I cani liberi accuditi, in quanto tali, possono circolare per le vie di quartiere senza guinzaglio e museruola, in quanto riconosciuti esseri liberi e di conseguenza non possono ricevere ripercussioni di maltrattamenti da parte dei cittadini o essere accalappiati.

Art. 34 - Raccolta deiezioni

1. I cani, per i bisogni fisiologici, devono essere condotti negli spazi di terra in prossimità di alberi, negli spazi verdi, bordi di marciapiede, terreni liberi incolti ed in prossimità degli scolatoi a margine dei marciapiedi. In ogni caso i proprietari o i detentori sono tenuti alla raccolta delle feci emesse dai loro animali, in modo tale da evitare l'insudiciamento se effettuate in: strade pubbliche e private di passeggio e loro pertinenze.
2. Tale obbligo deve essere rispettato anche nelle aree attrezzate dei parchi pubblici, o altre aree ritenute idonee, destinate alle attività motorie, ludiche e di socializzazione degli animali. A tal fine gli accompagnatori dei cani debbono essere muniti di palette ecologiche o altra attrezzatura idonea all'asportazione delle deiezioni. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati alla effettuazione della raccolta delle feci.
3. Non è ammesso lasciar defecare i cani nel raggio di metri cento dalle aree attrezzate per il gioco dei bambini.

Art. 35 - Centri di addestramento-educazione

1. Chi intende attivare un centro di addestramento-educazione per cani deve presentare richiesta al Sindaco. L'autorizzazione verrà rilasciata previo parere favorevole dell'Ufficio competente per la tutela degli animali sentito il Servizio Veterinario Azienda USL competente per territorio.
2. All'atto della domanda il responsabile del Centro di addestramento-educazione fornisce il curriculum degli addestratori impiegati ed una dichiarazione nella quale si impegna a non utilizzare metodi coercitivi, a non eseguire addestramenti intesi ad esaltare l'aggressività dei cani e rispettare le disposizioni del presente Regolamento.
3. I centri in funzione all'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adempiere al procedimento di cui ai precedenti commi presentando la domanda entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 36 - Adozioni da canili e da privati cittadini, sterilizzazione

1. Gli affidi temporanei e le adozioni di cani e gatti possono essere effettuati esclusivamente presso un'Associazione riconosciuta di volontariato animalista / protezione Civile. Per tale pratica l'Ufficio competente per la tutela degli animali adotterà un modulo ufficiale per l'operazione entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento che potrà essere aggiornato quando necessario.
2. La pratica della sterilizzazione di cani e gatti, che deve essere incentivata in ogni forma per la detenzione presso i cittadini, è obbligatoria nei canili pubblici e privati ad esclusione degli allevamenti iscritti al relativo Albo della Regione Sicilia.

Titolo V - GATTI

Art. 37 - Definizione dei termini usati nel presente titolo.

1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.

2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti, minimo due, che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo. La presenza della colonia felina può essere segnalata tramite apposito cartello.
3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaro" o "gattara".

Art. 38 - Tutela dei gatti liberi.

1. I gatti liberi che vivono nel territorio sono tutelati dal Comune.

Art. 39 - Compiti dell'Azienda USL.

1. L'Azienda USL provvede in base alla normativa vigente, alla sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli in seguito anche tramite gattare ed associazioni animaliste all'interno della colonia di provenienza. Provvede altresì alla vigilanza sanitaria sulla corretta gestione delle colonie stesse.

Art. 40 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e.

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove periodici corsi di informazione in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria USL competente per territorio e le Associazioni di volontariato animalista.
2. Chi intende accudire una colonia felina deve fare richiesta al Servizio Veterinario dell'Azienda USL. In caso di accettazione della domanda, verrà rilasciata apposita attestazione che sarà inviata per conoscenza al competente Ufficio comunale per la tutela degli animali.
3. Al cittadino o cittadina gattaro/a è permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi habitat nel quale i gatti trovano cibo, rifugio e protezione.
4. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata dai/dalle gattari/e o da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 41 - Colonie feline.

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Barrafranca che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.
2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Servizio Veterinario Azienda USL competente per territorio in collaborazione con l'Ufficio competente per la tutela degli animali, le associazioni ed i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.
3. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con il competente Servizio Veterinario Azienda USL competente per territorio ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie riguardanti persone o gli stessi animali o comprovate motivazioni di interesse pubblico.

Art. 42 - Alimentazione dei gatti.

1. I/le gattari/e potranno rivolgersi anche alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.

2. I/le gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano evitando la dispersione di alimenti, provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto ed asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi ad esclusione dell'acqua.

Titolo VI - CAVALLI

Art. 43 - Principi distintivi

1. Il cavallo destinato all'attività ippica in genere non è ritenuto un mero strumento di trazione o sport, ma in quanto essere vivente va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo.
2. Il cavallo utilizzato per compagnia o attività sportiva, non potrà essere macellato o ceduto a qualunque titolo per la macellazione.
3. Gli equini che vivono all'aperto, e comunque fuori del centro abitato, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta, chiusa almeno su tre lati, atta a ripararli, devono avere sempre disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.
4. E' fatto assoluto divieto di tenere equini sempre legati in posta, i box dovranno essere di misura minima di tre metri per tre metri;
5. Gli equini non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, e non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani o malati;
6. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano;
7. Il Comune si impegna ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi, o altri ungulati, solo nel caso in cui:
 - a. la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato;
 - b. il percorso della gara sia circoscritto con adeguate sponde tali da ridurre considerevolmente il danno agli animali, in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza delle persone che assistono;
 - c. il Servizio Veterinario Azienda USL verifichi lo stato di salute e l'identità degli animali.

Titolo VII - AVIFAUNA

Art. 44 - Detenzione e tutela dell'avifauna.

1. Per gli uccelli detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.
2. Al fine di contenere l'incremento delle colonie dei colombi *Columbia livia domestica*, per salvaguardarne la salute, per tutelare l'aspetto igienico sanitario e il decoro urbano, nonché per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale:
 - è fatto divieto su tutto il territorio comunale di somministrare in modo sistematico alimenti ai colombi allo stato libero. Il Comune incentiverà, per le persone che stabilmente forniscono mangime a questi animali, la distribuzione di mangime adatto che dovrà essere somministrato in apposite aree individuate;

- è fatto obbligo ai proprietari degli stabili di porre in essere quanto necessario per evitare l'insediamento e la nidificazione dei colombi, nel rispetto del benessere degli animali. A tal fine può essere consultato l'Ufficio competente per la tutela degli animali.
- 3. Le azioni di contenimento del numero dei volatili in libertà o tutela di talune aree, non possono essere esercitate con metodi cruenti e comunque devono ottenere autorizzazione dell'Ufficio competente per la tutela degli animali
- 4. E' vietato il rilascio in ambiente, anche in occasione di cerimonie o feste, di volatili ad eccezioni di quelli curati dagli autorizzati Centro di Recupero Animali Selvatici.
- 5. E' consentita la detenzione in ambito urbano di singoli o piccoli gruppi di animali da cortile previa comunicazione al Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio. Tale detenzione deve avvenire salvaguardando gli aspetti igienico-sanitari, la quiete pubblica ed il benessere degli animali.

Art. 45 - Dimensioni delle gabbie.

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie ed il rispetto delle caratteristiche eco-comportamentali delle singole specie, devono essere garantite dimensioni sufficienti per le gabbie che detengono uccelli. Con Ordinanza Sindacale, su proposta dell'Ufficio comunale competente per la tutela degli animali, potranno essere specificate tale dimensioni.
2. E' obbligatorio inoltre posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario, purché non superino le 4 ore, o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie debitamente certificate da un medico veterinario.
4. E' fatto assoluto divieto di:
 - a. lasciare permanentemente all'aperto senza adeguata protezione specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;
 - b. strappare, tagliare le penne salvo per ragioni mediche e chirurgiche e/o forza maggiore nel qual caso deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale; detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;
 - c. amputare le ali o altri arti salvo per ragioni chirurgiche e/o forza maggiore nel qual caso l'intervento chirurgico deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale; detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;
 - d. mantenere i volatili legati al trespolo;
 - e. distruggere, limitare l'accesso, imbrattare con qualsiasi sostanza, avvelenare o porre in essere qualsiasi azione che possa direttamente od indirettamente portare nocimento, anche momentaneo, agli animali che sono nel nido o rifugio ed ai loro genitori.
 - f. danneggiare o distruggere i nidi di uccelli nel periodo riproduttivo. In caso di restauro o ristrutturazione di un immobile, il proprietario dovrà porre domanda di esecuzione della rimozione all'Ufficio Diritti Animali del Comune.
 - g. effettuare potature di siepi ed alberi impiantati su suolo pubblico che danneggino o rimuovano nidi o ricoveri utilizzati da uccelli o altri animali nel periodo riproduttivo.
 - h. esporre volatili selvatici.
 - i. è vietato l'uso di dissuasori acustici per uccelli tranne quelli autorizzati dal competente Ufficio comunale per la tutela degli animali.
 - j. il presente comma 4 non si applica agli autorizzati Centri di Recupero animali selvatici.

Titolo VIII - PICCOLA FAUNA

Art. 46 - Tutela della piccola fauna.

1. In sintonia con i principi e le norme contenute nella Convenzione di Berna 19.09.1979 (recepita con Legge 06.08.1981 n.503), nella Direttiva Habitat Consiglio CEE 92/43 21.05.1992 (recepita con DPR 08.09.1997, n.357 e successive integrazioni), nella Legge n.157/92, nella L.R. 5 aprile 1988 n.18, il Comune di Barrafranca tutela le specie di piccola fauna di importanza nazionale durante tutte le fasi biologiche della loro esistenza, nel loro habitat naturale e durante le rotte di migrazione, svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta.
2. Le specie animali - le relative ed eventuali sottospecie, nonché le specie autoctone mediterranee o europee occasionalmente presenti sul suolo comunale - oggetto di tutela sono:
 - a) tutte le specie appartenenti alla classe degli Anfibi
 - b) tutte le specie autoctone appartenenti alla classe dei Rettili
 - c) tutti i mammiferi ad eccezione di quanto previsto dalla legge 157 del 1992, il topolino delle case, il ratto nero ed il ratto delle chiaviche;
 - d) tutti i crostacei di specie autotone;
 - e) tutte le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati dulciacquicoli e terragnoli. E' tutelato, inoltre, l'intero popolamento animale proprio delle cavità ipogee ed è vietato detenere chiroteri di specie autoctone.
3. Sono vietate l'uccisione, il ferimento, la cattura, il maltrattamento in ogni sua forma, la detenzione a qualsiasi scopo, il trasporto, la traslocazione ed il commercio delle specie di cui al precedente punto, fatte salve le deroghe per gli Enti di cui al seguente comma 5.
4. Quanto indicato al precedente punto 1 è esteso anche alle uova e alle forme larvali delle medesime specie animali elencate al precedente punto 2.
5. Chiunque detenga, a qualsiasi scopo e prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, individui appartenenti alle specie di cui al punto 2, è obbligato a denunciarne il possesso, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, mediante comunicazione scritta da inviare all'Ufficio competente per la tutela degli animali.

Titolo IX - ANIMALI ESOTICI

Art. 47 - Tutela degli animali esotici

1. Ai sensi della legge regionale n.89 del 12 dicembre 1990 per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.
2. I possessori di animali esotici sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione al Comune per il tramite del Servizio veterinario Azienda USL territorialmente competente.
3. La domanda deve essere corredata dalle certificazioni e dagli atti che consentano la identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modificazioni e integrazioni. L'autorizzazione alla detenzione e' nominativa ed è rilasciata esclusivamente al legittimo possessore dell'animale.
4. La domanda di autorizzazione alla detenzione di cui al precedente comma deve essere presentata dal possessore entro otto giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell'animale in stato di cattività.

5. I possessori sono altresì tenuti a denunciare al Comune, entro otto giorni, la morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti.
6. L'allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del Comune.
7. La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al servizio veterinario della unità sanitario locale territoriale competente.
8. L'autorizzazione è valida esclusivamente per l'allevamento ed il commercio delle specie animali indicate nella domanda.
9. In caso di cessazione dell'attività di cui al precedente primo comma, dovrà pervenire segnalazione al Comune entro trenta giorni.
10. Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a dimostrare, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modifiche ed integrazioni.
11. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Comune, su istruttoria a parere favorevole del servizio veterinario delle unità sanitarie locali competenti per territorio, sentito il parere obbligatorio della Commissione regionale di cui all'articolo 7 della legge regionale vigente.
12. Nella fase istruttoria, spetta al Servizio veterinario dell'Azienda USL accertare:
 - a. la conoscenza, da parte del possessore degli animali, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per il corretto governo degli animali oggetto della domanda di autorizzazione alla detenzione, all'allevamento per il commercio ed al commercio;
 - b. che i ricoveri e/o le aree destinati agli animali possiedano requisiti strutturali ed igienico - sanitari rapportati alle esigenze degli animali da detenersi e forniscano garanzie idonee alla prevenzione di rischi od incidenti alle persone.
13. La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione o in condizioni diverse da quelle previste all'atto dell'autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano la revoca della eventuale autorizzazione e l'emissione, da parte del Comune, del provvedimento di sequestro cautelativo degli animali, nonché l'eventuale trasferimento degli stessi, a spese del detentore ad un idoneo centro di ricovero indicato dalla medesima commissione.

Titolo X - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48 - Sanzioni.

1. Chiunque commette una violazione del presente Regolamento, che non sia già punita da altra norma di legge, è soggetto al pagamento di una somma da euro 25,00 ad euro 300,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n.689. Per gli stessi articoli la sanzione è proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nelle violazioni.
2. Chiunque commette una violazione degli articoli 8, 9, 11, 15, 16 e 18 del presente Regolamento, che non sia già punita da altra norma di legge o Regolamento, è soggetto al pagamento di una somma da euro 200,00 ad euro 500,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n.689. Per gli stessi articoli la sanzione è proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nelle violazioni.
3. Nei casi previsti dalla medesima legge n.689/81 e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si procede, altresì, al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, nonché - ove prescritto o, comunque, ritenuto necessario - dell'animale che ne è stato oggetto. Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal

- D.P.R. 29 luglio 1982, n.571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido. L'animale sequestrato viene affidato in custodia ad un'apposita struttura di accoglienza, in possesso dei requisiti di legge e previa convenzione. Dopo la confisca, l'animale viene assegnato alla stessa struttura di accoglienza, che ne è depositaria, per essere consegnato in proprietà a chiunque ne faccia richiesta e garantisca, in maniera documentata, il benessere dell'animale.
4. La violazione compiuta nell'esercizio di un'attività di allevamento, trasporto, addestramento e simili, o comunque commerciale, subordinata al rilascio di un'autorizzazione, licenza o altro atto di consenso comunque denominato, comporta l'obbligo di sospensione dell'attività, fino a che non venga rimossa l'inadempienza, e la successiva revoca del titolo abilitativo, qualora l'infrazione permanga oltre 30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione o qualora lo stesso tipo di infrazione sia sanzionata più di due volte.
 5. Al fine di assicurare una corretta ed informata esecuzione del presente Regolamento, delle leggi e di altri Regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali, l'Ufficio competente per la tutela degli animali anche in collaborazione con la Polizia Municipale provvede alla redazione ed alla diffusione capillare con periodicità almeno annuale di campagne informative anche presso scuole, sedi comunali, associazioni, negozi di animali, allevamenti, ambulatori veterinari.

Art. 49- Vigilanza.

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale in materia di prevenzione e sanzione; e di sola prevenzione le associazioni di volontariato/protezione civile/militarie/animaliste.
2. La Polizia Municipale e le associazioni di volontariato vigilano ai sensi dell'articolo 13 comma 3 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.532 sulla protezione degli animali durante il trasporto.
3. Il Comandante della Polizia Municipale dispone la formazione del personale, appositamente e periodicamente aggiornato su etologia e legislazione che opera in sinergia con l'Ufficio competente per la tutela degli animali ed in collaborazione con le Associazioni di volontariato animalista riconosciute nell'Albo regionale del volontariato, sezioni ambiente o sanità, e le Onlus e le protezioni civile e militare.
4. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento sarà creato un personale addetto per l'Ufficio Diritti Animali, "U.D.A.", e per una Sala Operativa d'intervento con personale, collaboratori e uomini che saranno appositamente formati e periodicamente aggiornati su etologia e legislazione, (e/o nella impossibilità della immediata attivazione di un personale addetto, la medesima funzione sarà assolta, temporaneamente fino a un massimo di un anno dall'entrata in vigore del Regolamento, dal personale dell'ufficio U.R.P., con supporto di almeno un collaboratore esterno), che opera anche in sinergia con la Polizia Municipale, il personale della Polizia Municipale formato ai sensi del precedente comma 3, ed in collaborazione con le Associazioni riconosciute di volontariato animalista / sanità / protezione civile / militari.
5. Ai sensi delle Circolari del Ministro della Sanità il Comune esercita con le Guardie Zoofile delle associazioni di volontariato il controllo sul divieto di uso di animali randagi per la sperimentazione.
6. L'amministrazione comunale è tenuta alla divulgazione del presente regolamento attraverso i mezzi di diffusione cartaceo, radiofonico, telematica (email e sito internet), di affissione e centri veterinari.

Art. 50 - Incompatibilità ed abrogazione di norme.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili e quelle contenute nel precedente Regolamento.

Art. 51 - Norme transitorie

1. Al fine di facilitare l'adeguamento da parte del proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, nonché dei rivenditori di animali alle innovazioni normative introdotte dal presente Regolamento, ove il termine non sia già diversamente e perentoriamente stabilito dal Regolamento medesimo, si fissa in 180 giorni dalla sua entrata in vigore il termine concesso per la messa a norma delle strutture di manutenzione e detenzione degli animali.



COMUNE DI BARRAFRANCA
Provincia di Enna

PROTOCOLLO
GENERALE



NUMERO 0006868 DEL 28/05/2013

Al Signor. Presidente del Consiglio Comunale

Sede

Oggetto: Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale.

In allegato alla presente si trasmette la proposta di deliberazione avente ad oggetto:
Modifiche ed integrazioni del Regolamento dell'Anagrafe Canina, controllo e tutela degli animali da
affezione, già approvato dal C.C. con delibera n. 106/2011.
Tanto affinché la SV voglia inserire l'argomento all'O.d.G del Consiglio Comunale.

Il Consigliere Comunale
Giuseppe Vetriolo

COMUNE DI BARRAFRANCA

PROVINCIA DI ENNA

VERBALE DELLA 1^a Commissione Consiliare N. 12 del 28/03/2013

Oggetto: Modifica Regolamento Anagrafe Canina

L'anno duemilatredici il giorno ventotto del mese di Marzo presso i Locali Comunali si è riunita questa Commissione.

Sono Presenti:

| | | |
|-------------------------|------------|----------|
| 1) Vetriolo Giuseppe | Presidente | Presente |
| 2) Puzzo Salvatore (58) | Componente | Assente |
| 3) Bevilacqua Salvatore | Componente | Presente |
| 4) Ferrigno Giuseppe | Componente | Assente |
| 5) Paternò Angelo | Componente | Assente |

Assiste come Segretario la Dipendente Tambè Giuseppina

Letto, approvato e sottoscritto:

I lavori vengono ripresi alle ore 9,30

Alle ore 9,30 sono presenti il Presidente Vetriolo Giuseppe ,i consiglieri Bevilacqua Salvatore, Salvaggio Alessandro e il Commissario Costa Maria

Il Presidente Vetriolo Giuseppe ringrazia i componenti e il Commissario Costa Maria per la loro presenza.

Dopodichè il Presidente inizia a leggere il Regolamento e le modifiche richieste precedentemente dai componenti della Commissione al Commissario Costa Maria.

La stessa fa presente che con una nota, n. 168/2013, ha suggerito le modifiche da apportare.

Il Presidente illustra le modifiche ed integrazioni e chiede al Commissario chiarimenti su alcuni comma da sostituire dell'art. 8 e precisamente i comma contraddistinti dai numeri 2,3,5 così come previsto nella nota 168/2013 .

Infine i predetti comma 2,3,5 dell'art 8 vengono sottoposti, a votazione per procedere alla loro sostituzione, così' come da allegato prospetto

La votazione riporta esito favorevolmente unanime da parte dei consiglieri presenti e votanti.

Prospetto Allegato al verbale n.12 del 28/03/2013

Modifiche ed integrazioni all'art.8 del Regolamento dell'Anagrafe Canina, controllo e tutela degli animali di affezione con delibera del C.C. n.106 del 05/10/2011.

N.2) E' assolutamente vietato tenere gli animali in spazi angusti con escrementi, privarli dell'acqua e del cibo necessario e comunque in abitazioni diverse da quelle di residenza. Anche a parziale modifica dell'art.57 del regolamento di Polizia Urbana, il disturbo della quiete pubblica costituisce reato penale punito ai sensi e per gli effetti dell'art. 659 CP.

N.3) E' assolutamente vietato tenere cani ed altri animali all'esterno della propria abitazione di residenza e comunque, i cani da tenere non deve superare il numero di due .

N.5) E' assolutamente vietato tenere cani e altri animali da affezione in terrazze , balconi, giardini corti e cortili comuni ed edifici, cantine, rimesse, box oppure segregarli in contenitori o scatole anche se poste all'interno dell'appartamento stesso di residenza. Questi comma vengono letti e' approvati ad unanimità dai componenti.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE

F.to **Giuseppina Tambè**

IL PRESIDENTE

F.to **Giuseppe Vetriolo**

Publicato all'Albo Pretorio di questo Comune nel giorno 19 APR. 2013
senza reclami.

Barrafranca _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Barrafranca _____

Visto: **IL PRESIDENTE**

IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE



Comune di Barrafranca
Provincia di Enna

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

C.A.P. 94012 - ☎ Fax 0934/465391

IV SERVIZIO ABUSIVISMO EDILIZIO

Prot.n. 168/2013

Barrafranca li 13/02/2013

Al Vice Sindaco

**Al Presidente della I Commissione Consiliare
Cons. Vetriolo Giuseppe
LORO SEDI**

Oggetto: Modifiche richieste dalle SS.LL in riferimento al regolamento dell'anagrafe canina

In riferimento a quanto da voi richiesto si chiede di voler integrare il comma 2, 3 e 5 del regolamento su citato così come segue:

comma 2: è assolutamente vietato tenere gli animali in spazi angusti, sporchi, con escrementi, privarli dell'acqua e del cibo necessario e comunque in abitazioni diverse da quelle di residenza. Anche a parziale modifica dell'art. 57 del Regolamento di Polizia Urbana il disturbo della quiete pubblica costituisce reato penale punito ai sensi e per gli effetti dell' art. 659 C. P.

comma 3: è assolutamente vietato detenere cani ed altri animali all'esterno della propria abitazione di residenza e comunque il numero di cani da tenere non deve superare il numero di due;

comma 5: è assolutamente vietato tenere cani e altri animali da affezione in terrazze, balconi, giardini, corti e cortili comuni ad altri edifici, cantine, rimesse, box oppure segregarli in contenitori o scatole anche se poste all'interno dell'appartamento stesso di residenza.

E' necessario vietare il transito delle greggi o di qualsiasi altro gruppo di animali all'interno del centro abitato a parziale modifica dell'art. 32 del Regolamento di Polizia Urbana.

E' altresì necessario obbligare i proprietari di cavalli a munire il proprio quadrupede di zoccolo antiscivolo durante il passaggio o l'attraversamento del centro abitato. E' fatto obbligo altresì alla pulizia degli escrementi tranne nelle manifestazioni o festività organizzate dall'Amministrazione Comunale che si farà carico di un opposto ed idoneo servizio.

Sempre a parziale modifica dell'Ord. 32 del Regolamento di polizia urbana i locali destinati a stalla non sono assolutamente ammissibili all'interno del centro abitato come già previsto dall' Ord. n. 58 del 21/07/97 che ordina una distanza di 500 m. dal centro abitato

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il Responsabile del IV Servizio
(Commissario Dott.ssa Costa Maria)